

Caso “Beatrix”

Da Napoli a Perugia

Ultimo agg.6/12/2006

Denuncia Presentata presso la Procura della Repubblica di Napoli

L'8 settembre 2006 ci siamo recati a Napoli presso la Procura della Repubblica per depositare un esposto/denuncia.

Vista la gravità del fatto, hanno proceduto ad assegnarci d'urgenza un PM ed hanno provveduto a consegnare direttamente l'intero contenuto della denuncia (allegati e CD) al PM onde evitare che si verificassero problemi analoghi accaduti in altre procure di sottrazione di documenti.

Prima di procedere in tal senso, hanno chiesto conferma al PM di turno mostrando il nostro fascicolo.

E' stato trascritto il reato nel registro delle notizie di reato.

Ci avevano indicato di andare a parlare subito con il PM. Tuttavia, per questioni che non ci sono chiare, non è stato possibile salire presso gli uffici perché non risultava reperibile fino al lunedì seguente.

Il 18 di Settembre abbiamo spedito tramite posta un importante aggiornamento relativo ad una sentenza di cassazione che evidenzia un illecito fondamentale.

Il giorno 29 settembre siamo tornati a Napoli per parlare con il PM, il quale ci disse, che tutto era stato trasferito presso la Procura della Repubblica di Perugia per competenza relativa a procedimenti contro i magistrati di Roma. L'intera denuncia, compreso il CD, era stata inviata il 18/09/2006.

Segue:

-Denuncia

-Foto della prima pagina della denuncia

Data:8 settembre 2006

Oggetto: Segnalazione di gravi reati avvenuti all'interno della Procura della Repubblica di Roma. Ipotesi di reato contro lo Stato e di diffamazione della Procura di Roma. Richiesta di intervento esterno. Richiesta di intervento a nostra tutela per le conseguenze patite.

Titolo: "Caso Beatrix"

Premesso

che all'interno degli uffici della Procura della Repubblica di Roma, sita in piazzale Clodio, sono stati sottratti (art 616 c.penale) documenti contenenti segnalazioni, esposti e denunce presentati dalla parte scrivente, e preso atto che tale sottrazione continua a ripetersi per ogni nuovo documento, sia esso presentato tramite lettera raccomandata sia presentato tramite deposito presso l'ufficio apposito di piazzale Clodio.

In totale, presso la Procura sono state sottratte e/o smarrite 6(sei) lettere raccomandate e due esposti depositati a mano, dei quali conserviamo una copia identica all'originale, timbrata dalla Procura stessa. Congiuntamente i carabinieri locali si sono rifiutati di accettare qualunque nostro esposto/denuncia. Le raccomandate inviate presso il Quirinale sono state inoltrate, dal ministero degli interni, presso la Prefettura di competenza e smarrite nuovamente.

Riuscimmo a far pervenire in Procura solamente un documento: questo ci permise di avere la dichiarazione dell'avvenuta sottrazione e/o smarrimento di tutti i fascicoli precedenti.

Avevamo tentato di inviare al PM ulteriori elementi per le indagini tramite lettera raccomandata ma anche tale lettera, è stata sottratta e/o smarrita. Il caso è stato archiviato in data Gennaio 2006 senza che ci si preoccupasse, da parte del PM e del GIP, di entrare in possesso di quei documenti non pervenuti, senza sentire le nostre ragioni, senza darci la possibilità di presentare altri elementi, prove, memoriali, senza un regolare processo e senza risolvere il vizio in Procura tanto che la sottrazione e/o smarrimento si è ripetuta anche per i documenti inviati successivamente, rendendo così impossibile l'esercitazione un diritto fondamentale del cittadino e anche la presentazione di altri elementi d'indagine.

Si rende noto:

- che il procedimento operato dalla Procura di Roma contiene molte contraddizioni ed errori oggettivi evidenti, che rendono la procedura inconsistente dalle fondamenta, come spiegato nei dettagli nell'allegato cartaceo "il giuoco delle tre carte".

- che la sottrazione dei documenti presso la Procura di Roma è la rappresentazione dell'ennesimo reato dei quali siamo stati vittime, per cui ipotizziamo vi sia una matrice comune.

- che, a seguito di tutti i fatti accaduti ed elencati nei numerosi esposti e/o denunce che avevamo sottoposto all'Autorità da Ottobre 2004 siamo rimasti senza lavoro, senza auto, senza casa, resi in stato di povertà. Il comune di residenza non ha voluto interessarsi al nostro caso e siamo stati costretti ad emigrare; tuttavia, anche in altre regioni le persone che ci volevano aiutare hanno subito pressioni e intimidazioni. La nostra vicenda è narrata nel documento cartaceo allegato "due anni d'inferno in Italia".

Si chiede

a) **Che venga aperta un'indagine da una Procura esterna** al fine di scoprire gli autori di tale reato (sottrazione). Chiediamo sia aperta un'indagine sull'operato del PM **NOME COGNOME** e del GIP **COGNOME**, relativamente a quanto accaduto per il procedimento relativo al fascicolo 49XX/k e del fascicolo 449XX/05B. Vi sono infatti nei documenti prodotti dal PM e dal GIP errori oggettivi e addirittura palese interpretazione errata, da parte del GIP delle stesse parole del PM. Tali errori hanno minato le basi dell'intero procedimento, e fanno supporre in una frettolosa e volontaria chiusura del caso, comportamento in linea con la volontà di non far pervenire nulla alla magistratura (si veda allegato cartaceo "il giuoco delle Tre Carte").

b) Chiediamo si consideri quanto accaduto presso la Procura di Roma congiuntamente a quanto accadutoci in generale, e già descritto negli esposti e denunce che erano stati presentati e che sono stati sottratti, ovvero che quanto accadutoci presso la Procura di Roma non sia altro che l'ennesima manifestazione di un'azione nei nostri confronti operata da un'associazione di tipo mafioso contraria allo Stato.

c) Chiediamo che venga attuato un intervento di aiuto e protezione nei nostri confronti, visto che a seguito di quanto verificatosi, come descritto nella premessa, e per quanto ampiamente già descritto nei documenti sottratti e nel documento "Beatrix 2006", ci troviamo in pericolo di vita e minacciati dalle stesse istituzioni che ci dovrebbero difendere!

d) Chiediamo si intervenga sui reati dei quali siamo stati ingiustamente accusati, per invalidare il contenuto delle nostre dichiarazioni, o a causa dello smarrimento e/o sottrazione dei nostri esposti e/o denunce, ed in particolare per quanto contenuto nella denuncia di violazione di domicilio fatta in febbraio 2005, nella quale chiedevamo un intervento per rientrare in possesso dei nostri beni e per poter esercitare l'attività societaria.

Due parole sulla nostra vita

Nell'allegato cartaceo "due anni d'inferno in Italia" spieghiamo come abbiamo vissuto con maggiori dettagli. Ora desideriamo evidenziare una delle cose che più ci preoccupano, cioè veri e propri comportamenti

intimidatori da parte dei Carabinieri, iniziati in Marzo 2005, da parte di elementi del comando locale, ma comportamenti intimidatori si sono manifestati anche fuori regione, in Lombardia.

Dai Carabinieri abbiamo ricevuto minacce, rifiuto di accettare nostre denunce ed esposti. Il comune di residenza si è rifiutato di aiutarci. Appena ci spostiamo in un altro comune e chiediamo un aiuto, ritornato i CC con azioni intimidatorie, oppure cominciano diffamazioni sul nostro conto che ci impediscono di rifarci una vita.

Questi problemi sono emersi dopo che abbiamo lasciato il nostro paese di nascita, e abbiamo tagliato con le nostre famiglie di origine, perché vi erano dei brutti giri di soldi, culti con i morti e intrighi politici e con il mondo del calcio. I problemi si sono ampiamente manifestati quando abbiamo rese pubbliche delle importanti informazioni sul patrimonio storico di **XXXXXX**, frazione di **XXXXXX** dove però vi sono grossi impianti di antenne abusive e cave aperte. Da quel momento è stato un inferno, e ci è stata fatto terreno bruciato intorno. Vi sono state intimidazioni, violazioni di domicilio, diffamazioni. Prima abbiamo perso il lavoro, poi l'auto e infine la casa. Le nostre richieste di aiuto e denunce sono state tutte fatte sparire anche se avevamo tentato varie strade (Procura, Presidente della Repubblica). Siamo emigrati, ma poco tempo dopo sono emerse le stesse storie.

Come facciamo noi a vivere in Italia se ci sono delle persone potenti che interferiscono così pesantemente con la nostra vita? Noi non riusciamo a fare un passo, in qualsiasi luogo d'Italia senza che questo potere non riesca a rovinarci la vita. Noi siamo come dei figli di mafiosi, abbiamo fatto la scelta di non averne più a che fare con quel mondo, e siamo considerati traditori, e dobbiamo dunque pagare in modo esemplare, in modo che sia di monito per quelle persone che intendono divincolarsi da questa grande forma di Miseria umana.

Sarebbe semplice pensare che in fondo sono solo fatti nostri, facendo sparire documentazione o non ottemperando al proprio spirito di servizio. In questa situazione non ci sarà libertà più per nessuno, se non si mette freno a quello che sta succedendo, nemmeno per chi crede di essere tutelato da questi poteri. Sembra che ormai tutta l'Italia sia diventata come una grande Sicilia.

Perciò vi chiediamo aiuto, chiediamo aiuto ancora allo Stato Italiano e alle sue Istituzioni.

Se non c'è posto per noi in Italia, aiutateci anche ad andare all'estero.

O comunque, se non potete garantire giustizia, perché il momento storico in cui viviamo è critico, almeno aiutateci a vivere: chiediamo di poter lavorare e vivere.

Identificazione

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

Allegati:

Alleghiamo su carta i seguenti documenti:


- Fotocopia nostri documenti firmati
- Narrazione generale della nostra vicenda “Due anni d’inferno in Italia” (18 pagine)
- Caso Beatrix- “Il giuoco delle tre carte”
- Esposto “Ulteriori fatti accaduti dopo 25 marzo e fino al 1 Maggio 2005..” pervenuto al PM XXXX

Alleghiamo registrato sul CD altri documenti ritenuti di possibile utilità.

Consigliamo di sfogliare il CD aprendo il file “indice.htm” e di leggere i vari documenti multimediali preparati per introdurre il caso e per approfondirlo.

File	Descrizione
Indice.htm	File di partenza della presentazione multimediale del CD. Il contenuto è sfogliabile tramite un normale browser.
EspostoR7.pdf	L’Esposto “ulteriori fatti ..” pervenuto al PM XXXX inviato con raccomandata del 5/5/5
Le_tre_carte.pdf	Documento che dimostra sinteticamente vizi e incongruenze dell’intero procedimento del PM e del GIP.
Carteggio_PM_GIP.pdf	Documento che riporta il carteggio relativo alle comunicazioni avvenute con la Procura di Roma. Questo documento analizza e rende evidenti errori e vizi del procedimento in maniera dettagliata
esposti2004_2005_01.pdf	Riepilogo degli esposti inviati da Ottobre 2004, gran parte dei quali sembrano essere stati smarriti e/o sottratti
Beatrix2006.pdf	Riepilogo – diario della documentazione relativa al 2006
ricevute_procura_roma.pdf	Copia digitalizzata delle ricevute delle lettere raccomandate inviate alla Procura di Roma
ar_milano2.pdf	Copia digitalizzata delle ricevute delle lettere raccomandate inviate alla Procura di Milano
Carteggio Riepilogo_XXXXX.pdf	Carteggio delle comunicazioni avvenute con il comune di residenza. E’ stato consegnato alla polizia insieme alla denuncia querela del 27 febbraio 2006
Qs4Maggio_Stalker_04.pdf	Documento che approfondisce il secondo esposto che era stato inviato in data 30/12/2004

FOTOGRAFIA DELLA PRIMA PAGINA DELLA DENUNCIA



Carteggio con la Procura di Perugia

Questo documento mostra come la nostra richiesta di colloquio con il PM sia stata negata dal PM stesso.

Avevamo inviato un'email alla Procura della Repubblica di Perugia con richiesta di informazioni, ed in seguito pure un fax, che spiegava i motivi della richiesta del colloquio.

Il PM ci risponde per fax, scrivendo qualche riga di risposta sulla stampa della nostra mail, ignorando completamente il contenuto del nostro fax. I motivi di richiesta colloquio, indicati nel nostro fax, e non presenti nella mail, sono: "E' fondamentale verificare che tutto il nostro materiale sia stato inoltrato e che il CD allegato sia leggibile. E' d'obbligo questa verifica visto quanto accaduto presso la Procura di Roma e presso il Prefetto (Sottrazione di documentazione art. 616 c.p.). Vi è da verificare inoltre se è giunta la documentazione successiva da Napoli."

Il PM in risposta dichiara:

"Presentatami oggi la richiesta di colloquio, che dovrebbe indicare i motivi per cui è necessario, non può essere accolta perché il PM, se ritenuto necessario, sente le persone offese ex art. 362 c.p.p. o delega tale attività alla P.G. Si autorizza il rilascio della certificazione ex art. 335 c.p.p., se richiesta. Si comunichi con" ... (il resto risulta illeggibile)

-Ns fax di richiesta informazioni inviato alla Procura di Perugia

-Risposta del PM (scritta a mano sopra la stampa della nostra email)

PROCURA DELLA REPUBBLICA
DI PERUGIA

oggetto: richiesta di informazioni/procedura

riferimento:

Denuncia N. 4 [redacted] del 8/9/2006 iscritta nel registro notizie di reato della Procura di Napoli con il n. 39 [redacted] 106 (PM [redacted]) e trasferita alla Procura della Repubblica di PERUGIA in data 18/09/2006.

La Procura di Napoli vi ha inviato, in data 18 settembre 2006, la denuncia di cui sopra, per competenza relativa ad indagini sui magistrati romani. Oggi, 10 ottobre 2006, ci siamo recati presso gli uffici della Vostra Procura per conoscere il numero di procedimento ed il PM assegnato. Ci è stato risposto di fare domanda e ci è stato consegnato un modulo apposito, sostenendo che ci vorranno almeno 15 giorni per avere una risposta (seppur il personale ci ha confermato che la pratica è arrivata e già assegnata ad un PM e in corso di indagine).

Noi avremmo bisogno di poter parlare il prima possibile con il PM e chiediamo espressamente un colloquio. Purtroppo il trasferimento da Napoli ha già allungato i tempi. A Napoli, vista la gravità della denuncia, ci era stato assegnato un PM in giornata. Tra l'altro si temeva che potessero essere sottratti altri nostri documenti, come già accaduto presso la Procura di Roma, ed anche per questo motivo si era saltato l'iter di passaggio e stazionamento dei documenti presso gli uffici di ricezione. Così il plico era passato direttamente dal ricevente, un ispettore di polizia, al PM.

Il dottor [redacted] e pure il PM [redacted], con i quali abbiamo avuto un colloquio, ci hanno garantito che a Perugia avremo potuto parlare immediatamente con il PM assegnato, richiedendo un colloquio urgente. Al contrario, qui a Perugia nemmeno ci dicono chi sia il PM di competenza, se non nell'arco di due settimane: come facciamo a chiedere un colloquio urgente?

N.B.: Presso la procura ordinaria di Napoli e Roma, il PM che segue un fascicolo lo dicono subito, ovviamente se il fascicolo è stato assegnato.



E' FONDAMENTALE VERIFICARE CHE TUTTO IL NOSTRO MATERIALE SIA STATO INVIATO ED CHE IL CD ALLEGATO SIA LEGGIBILE. E' d'obbligo questa verifica visto quanto accaduto presso la Procura di Roma e presso il prefetto (sottrazione di documentazione, art. 616 cp). Vi è da verificare inoltre se è giunta la documentazione che successive da Napoli.

1960
12. OTT. 2006 12:13

PROCURA
[redacted]

NR. 024 P. 1/2

Da: [redacted]@libero.it
Inviato: martedì 10 ottobre 2006 13.32
A: Procura Perugia
Oggetto: richiesta di informazioni
Priorità: Alta

oggetto: richiesta di informazioni/procedura

riferimento:

Denuncia N. [redacted] 5/06 del 8/9/2006 iscritta nel registro notizie di reato della Procura di Napoli con il n. 39 [redacted] 6 (PM [redacted]) e trasferita alla Procura della Repubblica di PERUGIA in data 18/09/2006.

La Procura di Napoli vi ha inviato, in data 18 settembre 2006, la denuncia di cui sopra, per competenza relativa ad indagini sui magistrati romani. Oggi, 10 ottobre 2006, ci siamo recati presso gli uffici della Vostra Procura per conoscere il numero di procedimento ed il PM assegnato. Ci è stato risposto di fare domanda e ci è stato consegnato un modulo apposito, sostenendo che ci vorranno almeno 15 giorni per avere una risposta (seppur il personale ci ha confermato che la pratica è arrivata e già assegnata ad un PM e in corso di indagine).

Noi avremmo bisogno di poter parlare il prima possibile con il PM e chiediamo espressamente un colloquio. Purtroppo il trasferimento da Napoli ha già allungato i tempi. A Napoli, vista la gravità della denuncia, ci era stato assegnato un PM in giornata. Tra l'altro si temeva che potessero essere sottratti altri nostri documenti, come già accaduto presso la Procura di Roma, ed anche per questo motivo si era saltato l'iter di passaggio e stazionamento dei documenti presso gli uffici di ricezione. Così il plico era passato direttamente dal ricevente, un ispettore di polizia, al PM. Il dottor [redacted] e pure il PM [redacted] con i quali abbiamo avuto un colloquio, ci hanno garantito che a Perugia avremo potuto parlare immediatamente con il PM assegnato, richiedendo un colloquio urgente. Al contrario, qui a Perugia nemmeno ci dicono chi sia il PM di competenza, se non nell'arco di due settimane: come facciamo a chiedere un colloquio urgente?

N.B.: Presso la procura ordinaria di Napoli e Roma, il PM che segue un fascicolo lo dicono subito, ovviamente se il fascicolo è stato assegnato.

[redacted]@libero.it Fax [redacted]

Identificazione

[redacted]

Riascolta i tuoi 33 e 45 giri con un bellissimo Giradischi Retrò tecnologia HI-FI, collegamento PC e design anni '80!

✓
all'ufficio risorse
10/10/06 [signature]

Presentazione aff.
la richiesta di colloquio, che dovrebbe
indicare i motivi per cui è necessario,
non può essere accolta perché il
PM, se ritenuto necessario, sente le
persone offese ex art. 362 c.p.p. o
delega tale attività alla p.g.
Si autorizza il rilascio delle certificazioni
ex art. 335 c.p.p., se richiesto.
Si commanda che [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia

Comunicazione delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato (art. 110 bis Att. C.P.P.)

A richiesta degli interessati [redacted] nato il [redacted] a [redacted] e
residente in [redacted] nata [redacted] e res. a
[redacted] parti offese -
Vista l'autorizzazione del P.M.

Si comunica che dal registro generale delle notizie di reato della Procura della Repubblica di Perugia, risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione:

i nominativi di [redacted] e [redacted] risultano iscritti quale parti offese nel
procedimento penale n [redacted] R.G.N.R. [redacted] 06 mod. 21 iscritto il [redacted]/2006 nei confronti
di Persona da Identificare per il reato di cui agli artt. 323 e 490 c.p.
Assegnato al dr. [redacted]
Trovasi tuttora in fase di indagini preliminari .

Si rilascia la presente comunicazione ai sensi degli artt. 335 co.3 c.p.p. e 110 bis disp. att. c.p.p.-
Perugia, 12/10/06

IL [redacted] F. [redacted]

**-Ns richiesta di colloquio al PM di
Perugia del 13.10.06**

Alla cortese attenzione del
Dott. XXXXXXX
Procura della Repubblica di Perugia

Oggetto: risposta vs. fax del 12 ottobre 2006

Identificazione

..OMISSIS..

Egregio dottor XXXX, abbiamo ricevuto il fax del 12 ottobre 2006 e la ringraziamo per averci segnalato il numero del procedimento e il suo nominativo.
Purtroppo la prima pagina, ove Lei riportava, scritto a penna, la risposta non risulta completamente leggibile, infatti il fax risulta tagliato nell'estremità del margine inferiore.
Abbiamo comunque letto di non poter avere un colloquio a breve.

Noi, poche ore dopo l'invio dell'email che ha originato il suo fax di risposta, avevamo inviato pure un fax ove si esprimevano, in maniera più completa i motivi per i quali chiedevamo un colloquio.
Nel fax, inviato alle ore 16:21 del 10.10.2006 scrivevamo: *"E' fondamentale verificare che tutto il nostro materiale sia stato inoltrato e che il CD allegato sia leggibile. E' d'obbligo questa verifica visto quanto accaduto presso la Procura di Roma e presso il Prefetto (Sottrazione di documentazione art. 616 c.p.). Vi è da verificare inoltre se è giunta la documentazione successiva da Napoli."*

Ci chiedevamo se tale fax è pervenuto e se la Sua risposta aveva valutato pure questi motivi.

Cogliamo l'occasione di questa lettera, per indicare i documenti che dovrebbero essere pervenuti da Napoli e includiamo nell'allegato "A" la sentenza della Cassazione Sezione VI penale 14-Marzo-28 Giugno 2001 relativa ad un annullamento di decreto di archiviazione.

Alla luce di tale sentenza riteniamo che il decreto di archiviazione pronunciato dal GIP in data 3/01/2005 (rif. Allegato già consegnato "il giuoco delle tre carte") non sia stato fatto a norma di legge.

Tale sentenza l'avevamo spedita a Napoli il giorno 18/09/2006, lo stesso giorno nel quale Napoli ha inviato la denuncia a Perugia, per cui dubitiamo che possa essere inclusa nelle carte ricevute.

Riepilogo documenti denuncia proveniente da Napoli:

- Denuncia numero 4 pagine numerate da 1 a 3.
- Allegato "Due anni d'inferno in Italia" 18 pagine
- Allegato "Il giuoco delle tre carte". 10 pagine
- Allegato "R7". 11 pagine
- CD sfogliabile partendo dal file "indice.htm" che conteneva:
 - ar milano2.pdf
 - Beatrix2006.pdf
 - Carteggio Riepilogo_XXXX.pdf

Carteggio_PM_GIP.pdf
esposti2004_2005_01.pdf
EspostoR7.pdf
Le_tre_carte.pdf
Qs4Maggio_Stalker_04.pdf
ricevute_procura_roma.pdf

La ringraziamo per l'attenzione.

Allegato A

Archiviazione: opposizione

Cassazione - Sezione VI penale (up) - Sentenza 14 marzo-28 giugno 2001

Presidente Romano - relatore de Roberto - Ricorrente Alessandra Latour

Osserva

1. Con decreto del 7 dicembre 1999 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma archiviava la notizia criminis contenuta nella denuncia presentata il 17 novembre 1998 da Alessandra Latour nei confronti di Adreina Musci.

Il giudice a quo rilevava che l'opposizione alla richiesta di archiviazione andava dichiarata inammissibile in quanto: non è stato indicato l'oggetto dell'investigazione suppletiva; l'indicazione dei nuovi elementi di prova è solo strumentale non essendo rilevanti ai fini della valutazione del fatto l'audizione del difensore che nel caso di specie è atto cui non può procedersi per l'esistenza del segreto professionale, mentre la persona indagata può avvalersi della facoltà di non rispondere. Riteneva, nel merito, che le argomentazioni del Pubblico ministero sono del tutto condivisibili e ad esse ci si può integralmente riportare.

Avverso il detto provvedimento ricorre per cassazione, la Latour con atto sottoscritto dagli avvocati Maria Giovanna Ruo e Anna Di Loreto, proponendo tre articolati ordini di motivi.

In primo luogo mancanza di motivazione in relazione all'oggetto dell'investigazione suppletiva; in secondo luogo, illogicità manifesta della motivazione relativamente al supplemento di indagine dedotto nell'atto di opposizione, in terzo luogo, illogicità manifesta della motivazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per una valutazione prognostica sulla rilevanza, pertinenza e conferenza delle prove dedotte.

Il ricorso è fondato.

2. È noto come, sul tema riguardante la sindacabilità da parte della persona offesa del decreto di archiviazione, una serie di decisioni, assumendo come punto di rilevanza ermeneutica la lettera dell'articolo 409, comma 6, Cpp, ha ritenuto tale provvedimento ricorribile per cassazione nelle (sole) ipotesi di nullità previste dall'articolo 127, comma 5, dello stesso codice (Sezione I, 3 aprile 1991, Nuzzo; Sezione I, 8 aprile 1991, Ghiani; Sezione VI, 20 settembre 1991, Di Salvo; Sezione V, 12 dicembre 1991, Cittaro), oltre che, a seguito della sentenza costituzionale numero 353 del 1991, nei casi di archiviazione disposta nonostante l'omesso avviso alla persona offesa che abbia domandato di essere avvertita dalla richiesta di archiviazione avanzata del pubblico ministero (Sezione VI, 3 giugno 1992, Barca; Sezione II, 10 giugno 1992, Ghini).

Ai detti tracciati interpretativi va ricollegata la posizione giurisprudenziale che, dopo aver ribadito il principio secondo cui, per l'espresso disposto dell'articolo 127, comma 5 (e soltanto per le ipotesi di violazione dei commi 1, 3 e 4 di detto articolo) è probabile ricorso per cassazione, escludeva la deducibilità di censure diverse da quelle previste dall'articolo 606, comma 1, lettera c, prima parte (Sezione V, 31 gennaio 1992, Palmieri).

Si era, peraltro, affermato, sempre in forza della richiamata linea interpretativa, che avverso il decreto con il quale il giudice per le indagini preliminari, dichiarava inammissibile l'opposizione proposta dalla persona offesa, abbia accolto, ai sensi dell'articolo 410, comma 2, Cpp, la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, non è esperibile alcuna forza di gravame (Sezione I, 23 marzo 1992, Tassone; Sezione I, 14 dicembre 1993, Fanni). Donde, ancora, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per vizio di motivazione contro l'ordinanza e, a fortiori, contro il decreto di archiviazione (Sezione I, 3 dicembre 1992, Marro). Circa, poi, il dovere del giudice di argomentare in ordine all'ammissibilità dell'opposizione, si era deciso nel senso che il provvedimento di archiviazione non esige una specifica espressa motivazione, potendo questa risultare implicitamente dal contesto del decreto in punto di manifesta infondatezza della notizia criminis (Cassazione, 19 febbraio 1993, Laise), così da istituire una sorta di complementarità tra i due requisiti richiesti per l'introduzione del rito camerale.

Sul versante, poi, della sindacabilità del provvedimento interdittivo, è significativo ricordare come talora la preclusione alla proponibilità del ricorso davanti a questa Corte per contestare il giudizio di inammissibilità dell'opposizione veniva ritenuta perché con l'impugnazione si tende a far valere un mero difetto di motivazione in una materia in cui tale ricorso è ammissibile solo per censurare le nullità previste dall'articolo 127, comma 5. (Sezione VI, 6 giugno 1994, Merlo; Sezione VI, 4 maggio 1995, Dell'Igna).

Nell'enunciare il principio che il giudizio sull'ammissibilità dell'opposizione è statuizione costitutiva, accanto all'accertamento della infondatezza della notizia criminis, presupposto per la pronuncia di archiviazione, una delle prime decisioni sul tema (precisamente, Sezione VI, 24 gennaio 1991, Sbordone) ne aveva tratto la conseguenza che, di fronte ad una opposizione alla richiesta di archiviazione, nel caso in cui il provvedimento venga adottato soltanto in base alla ritenuta infondatezza della notizia di reato, senza alcuna valutazione in merito all'ammissibilità dell'opposizione, l'ordinanza è ricorribile per cassazione. Una linea interpretativa che conserva una significativa continuità con quelle decisioni che hanno affermato la ricorribilità, ai sensi dell'articolo 409, comma 6, dell'ordinanza adottata a conclusione del provvedimento incidentale allorché, pur in presenza di una ammissibile opposizione, il giudice, conformemente alla richiesta del pubblico ministero, denegasse l'udienza camerale decidendo mediante

decreto, in tal caso verificandosi violazione del contraddittorio per omessa fissazione dell'udienza (Sezione II, 27 gennaio 1992, Esposito, Sezione V, 1° giugno 1992, Strano).

La medesima ratio decidendi è ravvisabile in quella giurisprudenza la quale ha sostenuto che il giudice, ove ritenga inammissibile l'opposizione, deve enunciare le ragioni con adeguata motivazione (Sezione VI, 16 dicembre 1992, Capponi) ed ha ritenuto che condizioni per l'accoglimento della richiesta del pubblico ministero con provvedimento de plano sono sia l'inammissibilità dell'opposizione per omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva con i relativi elementi di prova sia l'infondatezza della notizia di reato, condizioni delle quali il giudice deve dare atto in motivazione. In difetto di tali condizioni - si è detto - il mancato esperimento della procedura camerale e la nullità del provvedimento per violazione del contraddittorio che ne deriva integrano una situazione in cui deve ritenersi impugnabile con ricorso per cassazione il provvedimento di archiviazione, secondo i principi enunciati dalla sentenza costituzionale n. 353 del 1991 (Sezione I, 7 febbraio 1994, Lecce; Sezione III, 28 settembre 1994, Perri; Sezione V, 24 ottobre 1994, Triglia; Sezione VI, 4 maggio 1995, Dall'Igna; Sezione VI, 14 novembre 1995, Caffarelli). Non mancandosi, poi, di rimarcare come pure la produzione di nuovi documenti allegati all'atto di opposizione con richiesta di un approfondito esame degli stessi è sufficiente a sorreggere l'ammissibilità dell'opposizione nonostante la mancanza di specifici suggerimenti probatori nell'atto stesso (Sezione VI, 20 giugno 1994, Migliaccio) e che la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione può ritenersi implicitamente contenuta nella dichiarazione di infondatezza della notizia di reato (Sezione I, 8 novembre 1994, Di Leo).

Ad un'analogia tendenza si ricollega il principio che ravvisa l'azionabilità del ricorso per cassazione come unico strumento a tutela della violazione del diritto di difesa; così da superare le obiezioni - per la verità, non sempre pertinenti, considerato che la totale assenza di motivazione può avere, come si vedrà fra poco, una diretta incidenza sull'instaurazione del rito camerale e, quindi, sul rispetto del contraddittorio - avanzate in ordine alla proponibilità delle censure di cui all'articolo 606, comma 1, lettera c, Cpp (Sezione VI, 20 giugno 1994, Migliaccio; Sezione I, 17 maggio 1995, Ferretti); in tal modo dando anche conto delle perplessità che avevano determinato i conditores ad una rigorosa delimitazione (non soltanto dei mezzi, ma anche) dei casi di proponibilità del gravame avverso il provvedimento di archiviazione. Ciò tanto più considerando che la Corte costituzionale, nella ricordata sentenza n. 353 del 1991, aveva precisato che il diritto di difesa dell'offeso dal reato (ed il conseguente rispetto del principio del contraddittorio) risulta, nel sistema del nuovo codice di procedura penale, particolarmente valorizzato nella fase delle indagini preliminari, entro la quale si colloca il procedimento di archiviazione. Non tanto per la sua (solo eventuale) titolarità di pretese di danno, da far valere se ed in quanto venga esercitata l'azione penale, «ma soprattutto in funzione della sua qualifica di titolare dell'interesse protetto dalla norma penale violata: un interesse protetto dalla norma penale violata: un interesse da cui deriva la possibilità di esercizio di plurimi diritti o facoltà, in una 'sfera di azione' che se certamente non può in alcun modo, restare subordinata alla rilevanza di pretese di natura extra penale», tende a realizzare, mediante forme di adesione all'attività del pubblico ministero ovvero di "controllo" su di essa, una sorta di contributo all'esercizio dell'azione penale, secondo un principio puntualmente ricavabile dall'articolo 2, n. 2, e n. 51 della legge-delega (così la Relazione al progetto preliminare, pag. 41)". E non appare davvero poco significativo considerare che la Corte costituzionale pervenne alla statuizione relativa alla proponibilità del ricorso per cassazione ad opera della persona offesa cui, nonostante ne avesse fatta espresa richiesta, non fosse stato dato avviso della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, non attraverso una pronuncia di tipo demolitorio ma utilizzando il modulo della sentenza interpretativa di rigetto, col fare leva su un'interpretazione secundum Constitutionem (e, per giunta, costituzionalmente obbligata) della disciplina sottoposta al vaglio di legittimità, osservando conclusivamente come la detta omissione, con l'impedire all'offeso dal reato ogni possibilità di sindacare la richiesta del pubblico ministero, viene "a colpire all'origine la stessa potenziale instaurazione del contraddittorio proprio dell'udienza in camera di consiglio ed è vizio ancor più grave di quello derivante dall'omesso avviso alla persona offesa che abbia proposto opposizione, della data fissata per la stessa udienza, in ordine al quale, pure, l'articolo 409, la legittima espressamente a ricorrere per cassazione.

Diviene allora estremamente importante riflettere sul come la problematica tenda a divaricarsi a seconda che il provvedimento conclusivo della procedura sia l'ordinanza ovvero il decreto di archiviazione. E ciò perché, mentre è rimasta incontestata la linea interpretativa in base alla quale l'ordinanza di archiviazione è impugnabile nei rigorosi limiti fissati dal comma 6 dell'articolo 409, che nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi previsti dall'articolo 127, comma 5, legittima il ricorso per cassazione soltanto laddove le parti non siano poste in grado di esercitare le facoltà ad esse riconosciute dalla legge, e cioè l'intervento in camera di consiglio, non trascurabili schemi interpretativi, nell'ambito dei rigorosi confini fissati dalla legge quanto alle rimostranze da far valere, hanno coinvolto il regime della sindacabilità, da parte della persona offesa dal reato, del decreto di archiviazione, tutte le volte in cui venga richiesta, attraverso l'opposizione, la procedura camerale (cfr. Sezione VI, 16 dicembre 1997, Sofri).

3. Proprio sul versante della sindacabilità del provvedimento di archiviazione, le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito - rigorosamente incentrando la statuizione sul decreto emesso de plano - che se tale provvedimento è carente di motivazione in ordine all'ammissibilità dell'opposizione proposta dalla persona offesa dal reato ai sensi dell'articolo 410 Cpp, esso è ricorribile per cassazione. E ciò perché l'arbitrarietà ovvero illegittima declaratoria di inammissibilità sacrifica il diritto al contraddittorio della parte offesa in termini equivalenti o maggiormente lesivi rispetto all'ipotesi di mancato avviso per l'udienza camerale, sicché il predetto vizio del provvedimento è riconducibile ai casi di

impugnabilità contemplati dall'articolo 409, comma 6. Hanno puntualizzato, però, le Sezioni unite che in tale ipotesi non si versa nella fattispecie di cui all'articolo 606, comma 1, lettera e, di controllo, cioè, sulla motivazione, ma in quella della (mancata) verifica delle condizioni legittimanti l'esercizio del potere di interdire dalla persona offesa l'accesso al procedimento di archiviazione con le forme proprie della garanzia della camera di consiglio. Così da evidenziare come all'onere della persona offesa di proporre un'opposizione che contenga quegli elementi di concretezza e di specificità previsti tassativamente dall'articolo 410, comma 1, fa da riscontro la modificazione del procedimento, nel senso che, mediante l'opposizione, la persona offesa, intervenendo nel procedimento stesso, determina la sostituzione automatica della forma procedimentale di verifica dell'infondatezza della notizia di reato in quella prevista, per il procedimento davanti al Tribunale, dell'articolo 127 Cpp. Tanto da concludere che l'inammissibilità dell'opposizione può conseguire solo in assenza delle condizioni tassativamente previste dall'articolo 410 in termini di inidoneità dell'atto, nel suo sviluppo procedimentale, a rappresentare l'interesse della persona offesa nello sbocco obbligatorio del rito camerale e, dunque, nell'obbligatoria instaurazione del contraddittorio (Sezione unite, 14 febbraio 1996, Testa).

Rilievi, ancora una volta, in grado di comprovare come la problematica concernente il ruolo della persona offesa dal reato resti fondamentalmente incentrata, considerata l'opera (di adesione e) di controllo sull'attività di indagine del pubblico ministero, al rispetto del principio del contraddittorio, da ritenere vulnerato tutte le volte in cui, nonostante la presenza nell'atto di opposizione dei requisiti della rilevanza e della pertinenza, che definiscono la portata delle condizioni richieste a pena di inammissibilità, venga inibita la procedura camerale e, conseguentemente, pronunciato decreto di archiviazione.

4. La silloge giurisprudenziale sopra riportata e le statuizioni delle Sezioni unite che costituiscono, almeno in parte, l'approdo delle soluzioni ermeneutiche già tracciate da questa Corte hanno ricevuto ampie conferme nelle linee interpretative seguite dalla giurisprudenza successiva, talora con significative chiarificazioni quanto alla legittimità dell'esercizio del potere "interdittivo", peraltro nella quasi totalità dei casi incentrata sulla verifica di censure aventi ad oggetto la "completezza delle indagini", secondo una regola canonizzata dalla sentenza costituzionale n. 88 del 1991.

Si è precisato così che l'opposizione alla richiesta di archiviazione deve contenere un preciso tipo di investigazione, suppletiva intendendosi per tale quella che si pone in rapporto di strumentalità dialettica rispetto ai risultati conseguiti dalle investigazioni del pubblico ministero secondo i giudizi della pertinenza e della rilevanza, intendendosi per pertinenza l'inerire dell'investigazione al reato e per rilevanza l'idoneità ad incidere sulle risultanze dell'attività d'indagine compiuta dal titolare dell'azione penale; con in più i requisiti della concretezza e della specificità, costituiti dall'indicazione dei mezzi di prova (Sezione VI, 2 dicembre 1996, Manenti); requisiti la cui presenza viene elusa anche quando l'indicazione - pur formalmente presente - si risolva nella proposizione di temi di indagine e di mezzi di prova chiaramente superflui non pertinenti o irrilevanti (Sezione VI, 16 maggio 1997, Vitale). L'esercizio del potere "interdittivo" deve, perciò, chiarire i motivi della inidoneità dell'opposizione, senza, però, che al giudice sia consentita una valutazione prognostica dell'esito della investigazione suppletiva e degli elementi di prova (Sezione VI, 2 dicembre 1996, Ferretti). Il giudice che non ritenga sussistenti le condizioni che legittimano l'instaurazione del contraddittorio è tenuto a motivare compiutamente circa le ragioni della ritenuta inammissibilità (Sezione I, 11 febbraio 1997, Panci); fermo restando che non può ritenersi idonea a promuovere il contraddittorio e ad instaurare la fase dell'udienza camerale la proposta di temi di indagine estranei al fondamento della richiesta di archiviazione, il cui esperimento risulterebbe perciò superfluo e indifferente ai fini della decisione; infatti non qualsiasi indicazione di indagini suppletive rende ammissibile l'opposizione ed obbligatorio il confronto tra le parti nell'udienza a ciò destinata, ma soltanto l'indicazione di indagini idonee a porre in discussione i presupposti della richiesta del pubblico ministero e a determinarne eventualmente il rigetto (Sezione VI, 16 novembre 1998, Schiavon).

L'intreccio delle varie posizioni giurisprudenziali sembra, dunque, convergere nella statuizione - peraltro già ricavabile dal più volte ricordato *decisum* delle Sezioni unite - in forza della quale, ove sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione, il Gip può provvedere de plano esclusivamente se ricorrono le condizioni, da un lato, dell'inammissibilità dell'opposizione (nei termini sopra precisati) e, dall'altro lato, della infondatezza della notizia di reato, condizioni che devono essere esternate entrambe nella motivazione (Sezione V, 14 dicembre 1998, Massone; Sezione I, 27 gennaio 1999, Orioli).

5. In tale panorama giurisprudenziale si è inserita, la sentenza costituzionale n. 95 del 1997, con la quale - senza neppure utilizzare il modello della sentenza interpretativa di rigetto - è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione, la questione di legittimità dell'articolo 410, comma 1, Cpp, nella parte in cui prescrive che nell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa indichi a pena di inammissibilità l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova, mentre la direttiva n. 51 dell'articolo 2, comma 1, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81 (cioè la norma interposta), si limita a stabilire che la persona offesa deve formulare istanza motivata di fissazione dell'udienza preliminare.

Ha, più in particolare, osservato la Corte che un'opposizione che non contenga l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova non preclude al giudice che non ravvisi, ad un primo esame, l'infondatezza della notizia di reato, di fissare l'udienza in camera di consiglio a norma dell'articolo 409, comma 2, Cpp, così da assicurare alla persona offesa il medesimo regime protettivo prescritto dall'articolo 2, n. 51, della legge-delega. Puntualizzando come,

anzi, in tale ipotesi, il codice garantisce maggiormente la persona offesa, in quanto l'articolo 410, comma 2, Cpp indica espressamente i due presupposti (inammissibilità dell'opposizione e infondatezza della notizia di reato) che legittimano la pronuncia del decreto di archiviazione de plano, mentre, alla stregua della direttiva n. 51 della legge-delega l'obbligo di fissare l'udienza viene meno in ogni caso in cui il giudice non ritenga di dover disporre direttamente l'archiviazione.

Secondo la Corte, dunque, la disciplina dettata dall'articolo 410, commi 1 e 2, Cpp ha introdotto un meccanismo idoneo a contrastare istanze di prosecuzione delle indagini meramente pretestuose o dilatorie, offrendo in tali ipotesi al giudice lo strumento per adottare direttamente il decreto di archiviazione. Il comma 1 dell'articolo 410 Cpp disciplina l'opposizione solo con riferimento alla situazione - più frequente - in cui la persona offesa si duole per l'insufficienza e l'incompletezza delle indagini (sentenza n. 88 del 1991). Ma, nelle situazioni in cui le indagini siano state esaurientemente espletate, ovvero il titolo del reato o le concrete modalità di realizzazione del fatto rendano non necessaria alcuna indagine, la persona offesa può egualmente presentare atto di opposizione, indicando motivi volti a dimostrare la non infondatezza della notizia di reato. Cosicché, se le argomentazioni della persona offesa siano convincenti, il giudice è tenuto fissare l'udienza in camera di consiglio a norma dell'articolo 409, comma 2 (espressamente richiamato dall'articolo 410, comma 3, Cpp), tanto da garantire alla persona offesa la medesima tutela prevista in caso di opposizione volta a ottenere la prosecuzione delle indagini preliminari.

Dal sistema del codice emerge, perciò, che in sede di opposizione la persona offesa, nei casi in cui si trovi nella impossibilità di chiedere la prosecuzione delle indagini preliminari, può comunque far valere le ragioni volte a contrastare la richiesta di archiviazione, in accordo, del reato, con la facoltà, riconosciuta in via generale dall'articolo 90 Cpp, di presentare memorie al giudice: ove le argomentazioni della persona offesa siano fondate e convincenti, il giudice non accoglierà la richiesta di archiviazione, ma fisserà, a norma dell'articolo 409, comma 2, Cpp, l'udienza in camera di consiglio, così pervenendo ad un risultato analogo a quello previsto dalla specifica disciplina apprestata dai primi tre commi dell'articolo 410 Cpp.

6. Non sembra, peraltro, che la motivazione della sentenza costituzionale sopra riportata divarichi dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema. La decisione rappresenta, anzi, una significativa presa d'atto del diritto vivente in materia, anche per i perspicui rilievi circa le già avvertite ragioni della frequenza del rapporto tra esercizio del potere interdittivo e indicazione delle indagini suppletive.

Il rilievo, cioè, che l'indicazione dell'investigazione suppletiva non è richiesta a pena di inammissibilità, non preclude, infatti, l'uso del potere interdittivo nei casi in cui il giudice verifichi l'infondatezza della notizia di reato.

Ciò comporta, d'altro canto, che l'opera di controllo demandata a questa Corte Suprema dall'articolo 409, comma 6, deve arrestarsi a tale verifica (oltre che a quella, di carattere altrettanto formale, derivante dalla sentenza costituzionale n. 353 del 1991). Senza trascurare il "rimedio" previsto dall'articolo 414 Cpp, del quale non è esclusa l'attivazione pure ad iniziativa della persona offesa, sempre operando per il Pubblico ministero richiedente la riapertura delle indagini l'invalidabile limite preclusivo derivante dalla "esigenza di nuove investigazioni". Un profilo che, per quanto non adeguatamente approfondito, non pare comporti per la persona offesa dal reato alcun ulteriore effetto interdittivo, oltre quello derivante dal precetto dell'articolo 410 Cpp.

Ma, a parte tale rilievo - che meriterebbe più attente riflessioni esulanti dal thema decidendi - il rischio insito nel richiamo a modelli estranei alla natura non giurisdizionale del provvedimento di archiviazione, è agevolmente identificabile della surrettizia introduzione di quel sindacato sul vizio della motivazione che il legislatore ha inteso categoricamente escludere.

7. Nel caso di specie appare evidente dallo stesso lessico del provvedimento denunciato come il Giudice per le indagini preliminari abbia esercitato in modo palesemente eccedente l'ambito della sua cognizione de plano il potere interdittivo concessogli dalla legge, per giunta, formulando - sulla base delle indagini suppletive richieste - una non consentita prognosi sul futuro sviluppo delle indagini, preclusagli anche alla stregua delle statuizioni contenute nella sentenza costituzionale n. 95 del 1997. Il tutto a prescindere dal non corretto richiamo contenuto nel ricorso all'articolo 606, lettera c, Cpp.

8. Il decreto impugnato deve, dunque, essere annullato, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame alla stregua dei principi di diritto sopra enunciati.

PQM

Annulla il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Roma per nuovo esame.

-Risposta del PM di Perugia del 14.10.06

IL PM rimanda alla segreteria il verificare che tutto il materiale sia
arrivato.
Resta fermo nel proposito di non voler fare un colloquio e non siamo
posti nelle condizioni di poter verificare con i nostri occhi se
veramente il materiale fornito è integro.

Le considerazioni del PM sono scritte a penna sopra la prima pagina
stampata del nostro documento.

[Redacted]

[Redacted]

Da: [Redacted]
Inviato: venerdì 13 ottobre 2006 12.37
A: Procura Perugia
Oggetto: [Redacted] Risposta Fax del 12.10.06
Priorità: Alta

Alla [Redacted] del
Dott. [Redacted]
Procura della Repubblica di Perugia

Oggetto: risposta vs. fax del 12 ottobre 2006

Id: [Redacted]

Egregio [Redacted], abbiamo ricevuto il fax del 12 ottobre 2006 e la ringraziamo per averci segnalato il numero del procedimento e il suo nominativo. Purtroppo la prima pagina, ove Lei riportava, scritto a penna, la risposta non risulta completamente leggibile, infatti il fax risulta tagliato nell'estremità del margine inferiore. Abbiamo comunque letto di non poter avere un colloquio a breve.

Noi, poche ore dopo l'invio dell'email che ha originato il suo fax di risposta, avevamo inviato pure un fax ove si esprimevano, in maniera più completa i motivi per i quali chiedevamo un colloquio. Nel fax, inviato alle ore 16:21 del 10.10.2006 scrivevamo: "E' fondamentale verificare che tutto il nostro materiale sia stato inoltrato e che il CD allegato sia leggibile. E' d'obbligo questa verifica visto quanto accaduto presso la Procura di Roma e presso il Prefetto (Sottrazione di documentazione art. 616 c.p.). Vi è da verificare inoltre se è giunta la documentazione successiva da Napoli."

Ci chiedevamo se tale fax è pervenuto e se la Sua risposta aveva valutato pure questi motivi.

Cogliamo l'occasione di questa lettera, per indicare i documenti che dovrebbero essere pervenuti da Napoli e includiamo nell'allegato "A" la sentenza della Cassazione Sezione VI penale 14-Marzo-28 Giugno 2001 relativa ad un annullamento di decreto di archiviazione.

Alla luce di tale sentenza riteniamo che il decreto di archiviazione pronunciato dal GIP in data 3/01/2005 (rif. Allegato già consegnato "il giuoco delle tre carte") non sia stato fatto a norma di legge.

Tale sentenza l'avevamo spedita a Napoli il giorno 18/09/2006, lo stesso giorno nel quale Napoli ha inviato la denuncia a Perugia, per cui dubitiamo che possa essere inclusa nelle carte ricevute.

Riepilogo documenti denuncia proveniente da Napoli:

- Denuncia numero 4 pagine numerate da 1 a 3,
- Allegato "Due anni d'inferno in Italia" 18 pagine
- Allegato "Il giuoco delle tre carte". 10 pagine
- Allegato "R7". 11 pagine

*la sentenza tramita alle pp.oo
il precedente provvedimento unitamente
al presente e verificare se risulta pervenuto
tutto il materiale*

16.10.06

13/10/2006

NR.037 P.1/2

12.Ott.2006 14:02 PROCURA

Invio al PM di un nuovo fax
27.10.06

Alla cortese attenzione del Dott. **XXXXXXXX** - Procura della Repubblica di Perugia

Data: 27/10/2006:

Oggetto risposta vs. fax del 17 ottobre 2006

Egregio dottor **xxxxxxx**, con riferimento al Vostro fax del 17/10/2006, posto in allegato, specifichiamo ulteriormente in dettaglio i documenti che dovrebbero esservi pervenuti dalla Procura di Napoli. Questa lettera ha l'obiettivo di chiarire eventuali dubbi, che possono essere sorti dall'interpretazione della pagina stessa che Lei ha spedito in segreteria per i controlli. Tale pagina, a noi inoltrata, come può notare dal fax, riporta solamente una facciata, che termina con l'indicazione della data "13/10/2006". La pagina così composta può portare in errore la persona adibita al controllo, che può non accorgersi della seconda pagina, che continua l'elencazione dei documenti che vi dovrebbero essere pervenuti.

Per scrupolo, dunque, vi rinviemo la lista dei documenti contenuti nel CD, e cogliamo l'occasione per chiedere se tali documenti sono leggibili, altrimenti provvederemo a reinoltrarli immediatamente.

INIZIO LISTA DOCUMENTI ALLEGATI CONTENUTI NEL CD ROM

- 1/9-"esposti2004_2005_01.pdf" -pagine n.174
- 2/9-"ricevute_procura_roma.pdf" -pagine n.10
- 3/9-"Beatrix2006.pdf" -pagine n.93
- 4/9-"Carteggio Riepilogo_ **XXXXXXXX**.pdf" -pagine n.30
- 5/9-"Carteggio_PM_GIP.pdf" -pagine n.33
- 6/9-"Le_tre_carte.pdf" -pagine n.10
- 7/9-"Qs4Maggio_Stalker_04.pdf" -pagine n.47
- 8/9-"EspostoR7.pdf" -pagine n.11
- 9/9-"ar 20milano2.pdf" -pagine n.2

Il CD inoltre ha un contenuto "multimediale" sfogliabile con un browser internet partendo dal file "indice.htm", il quale, oltre a fare riferimento agli allegati di cui sopra, contiene una spiegazione di tutta la vicenda denominata "Beatrix" in maniera semplice e dettagliata

La ringraziamo per l'attenzione.

XXXXXXXX nato a **XXXXXXXX** il **XXXXXXXX** carta d'identità Nr. **XXXXXXXX**, rilasciata dal comune di **XXXXXXXX** il **XXXXXXXX** residente a **XXXXXXXX**

Email, fax **XXXXXXXX**

XXXXXXXX nata a **XXXXXXXX** il **XXXXXXXX** residente a **XXXXXXXX**

Email: **XXXXXXXX**

22 Novembre 2006

**Telefonata e
Invio fax di richiesta protezione alla
segreteria del PM di Perugia**

Il 22 di Novembre 2006 telefoniamo da piazzale partigiani, proprio davanti al palazzo della procura, alla segreteria del PM. Suppliciamo un colloquio con il magistrato e segnaliamo che ci sentiamo in pericolo e in stato di indigenza perché non abbiamo più sostegno. Il colloquio telefonico evidenzia che il magistrato non ha letto le carte, perché ci ha cercato in Veneto, mentre nei documenti da noi depositati vi era il chiaro riferimento che eravamo dovuti fuggire dal Veneto per salvarci la pelle. Ci viene pure detto di presentare degli esposti per chiedere protezione. Ma questo è troppo! Significa che non hanno proprio letto i documenti: infatti vi è scritto chiaramente che è da anni che ci fanno sparire esposti e denunce ed è proprio per quello che il magistrato ha in mano la denuncia!

Una cosa sola è certa: non ci è concesso di parlare con il magistrato.

Alla fine ci viene richiesto di presentare una richiesta di tutela e così produciamo il fax del 22.11.06 riportato. Ma non ci ha risposto nessuno!

alla cortese attenzione dott. [REDACTED]
l'fax n. 075 5726 [REDACTED]

oggetto: richiesta di protezione ed aiuto

Con riferimento al colloquio telefonico in data odierna, 22.nov.06 inviamo come da accordi il presente fax.

Riferimento: Procedimento penale RGNR 878 [REDACTED] 06 mod 21 del 27/09/2006

In seguito a tutti le vicende accaduteci e narrate negli esposti e/o denunce scritte dal 2004 al 2006, ci troviamo in una situazione di pericolo per la nostra stessa vita. A tal motivo abbiamo lasciato il Veneto e successivamente la Lombardia. Siamo inoltre privi di mezzi per un sostentamento dignitoso. Molte delle nostre ragioni, a causa della sottrazione e/o smarrimento dei nostri esposti, sono state riportate in internet tramite delle pagine di una vera e propria autodifesa, che potete consultare al sito: <http://digilander.libero.it/autodifesa>.

Noi abbiamo dei problemi pratici da risolvere subito, indipendentemente dalle indagini che potrebbero rivelarsi molto lunghe. Non è nostra volontà fare delle pressioni sui magistrati riguardo a questa indagine, ma solo salvarci la vita, lavorare e avere il necessario per vivere dignitosamente.

La denuncia che vi è pervenuta da Napoli e riguardante i problemi avuti a Roma è solamente una delle tante vicende accorse. Nel 2004, presentandoci dai carabinieri di Rovigo in data 05.ottobre, da un carabiniere ci fu consigliato di scappare in Germania e rifarci una nuova vita. Ora capiamo che aveva ragione.

Via email vi spediamo un dossier che spiega ampiamente la situazione.

[REDACTED]
[REDACTED]
email: [REDACTED]@libero.it Fax 02 700432967

Identificazione

Chi vi scrive è [REDACTED] e [REDACTED] sposati con rito concordatario.

[REDACTED] nato a [REDACTED] carta d'identità Nr. [REDACTED]

[REDACTED] rilasciata dal comune di [REDACTED] residente a [REDACTED]

Email : [REDACTED]@libero.it , fax 02 700432967

[REDACTED] nata a [REDACTED] residente a [REDACTED]

Email: [REDACTED]@libero.it

Venerdì 24 Novembre 2006

**Telefonata e
Invio fax con altra richiesta d'aiuto e
puntualizzazione del colloquio telefonico
con la segreteria, per il PM di Perugia**

Dopo il colloquio e fax del 22.11.06 riportato precedentemente, inoltriamo un altro fax che specifica ulteriormente i nostri dubbi sorti dopo il colloquio stesso.

Alla cortese attenzione

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Procura della Repubblica di Perugia

Data 24 Novembre 2006

Oggetto: chiarimenti sul colloquio del 22 nov 2006, ulteriori elementi per la richiesta di protezione.

Riferimenti: procedimento penale RGNR XXXXXXXX

Il colloquio telefonico del 22 novembre '06 ci ha fatto pensare che non avete appreso appieno la gravità della situazione. Facciamo le seguenti considerazioni:

Punto 1) La richiesta di intervento, aiuto e protezione era contenuta nella seconda pagina della denuncia pervenutavi da Napoli: si legge infatti al punto c: "Chiediamo che venga attuato un intervento di aiuto e protezione nei nostri confronti, visto che a seguito di quanto verificatosi, come descritto nella premessa, e per quanto ampiamente già descritto nei documenti sottratti e nel documento "Beatrix 2006", ci troviamo in pericolo di vita e minacciati dalle stesse istituzioni che ci dovrebbero difendere!"

Punto 2) Abbiamo ampiamente spiegato nei vari documenti inoltrati, che a conseguenza di quello che ci è accaduto e per quanto narrato negli allegati, abbiamo dovuto "scappare" dal comune di residenza. Per questo indicavamo come recapito un indirizzo email ed un numero di fax (da noi ricevuto sempre via email). Ed era sempre per questo motivo che il PM di Roma aveva comunicato con noi tramite fax!

Punto 3) Dal colloquio è emerso che ci avete cercato nel comune di residenza e che là non siamo reperibili. Questa vostra affermazione indica che non avete letto i documenti oppure che non avete in mano la copia da noi depositata a Napoli.

Punto 4) Durante il colloquio ci avete indicato di fare un esposto. Questo indica che non avete capito la reale situazione. Noi abbiamo già fatto vari esposti, i quali sono stati sottratti o insabbiati. La prima richiesta di aiuto l'avevamo chiesta ai Carabinieri di Rovigo in data XXXXXXXX ore 15.00 con il rilascio di un esposto di 13 pagine. Avevamo chiesto aiuto ai carabinieri di XXXXXXXX in aprile 2005, ma il maresciallo XXXXXXXX si rifiutò di accettare gli esposti e di acquisire la denuncia di sottrazione e/o smarrimento documenti avvenuta a Roma. Avevamo chiesto aiuto in Ottobre 2005 ai carabinieri di XXXXXXXX (BS), ma questi ci dissero che non era loro competenza! Allora il 27 febbraio 2006 chiedemmo aiuto alla Questura di Brescia. Parlammo con il dott. XXXXXXXX, il quale ci presentò un ufficiale di P.G. ispettore Sup. di Polizia di Stato (vedere allegato A). Il dottor XXXXXXXX aveva inteso la gravità della situazione, tanto che aveva consigliato alla collega (l'Ispettore di P.G.) di farci depositare denuncia ed esposti presso gli uffici all'entrata della Questura, fingendo che essi non ne sapessero nulla. In realtà questa ispettrice accettò lo stesso la denuncia, e documentazione in allegato (vari carteggi ed un CD). Dopo il deposito della denuncia, fummo sbattuti in strada dalla suora che ci ospitava, la quale ci disse che era d'accordo con il maresciallo dei Carabinieri di XXXXXXXX, di pattuglia con un carabiniere di XXXXXXXX! Oltre a tutto questo anche gli esposti inviati al Quirinale, inoltrati per competenza al Prefetto di XXXXXXXX, risultavano in maggio 2005 sottratti e/o smarriti!

CONSIDERAZIONI

Nei vari documenti presentati vi era il chiaro riferimento di collusioni del potere "mafioso" con l'Arma dei Carabinieri. Si denunciava in particolare il maresciallo XXXXXXXX (allora fu lo stesso avvocato a consigliarci di denunciarlo). Noi, nelle nostre testimonianze avevamo fatto i nomi di alcuni pezzi grossi, tanto che pure un carabiniere del nostro paese ci disse "non si devono scrivere i nomi negli esposti, al limite indicare solo le iniziali!". Il problema con i carabinieri si ripeté anche in Lombardia.

La P.G. di **xxxxxxx** probabilmente insabbiò la nostra denuncia-querela per non andare contro questo potere forte. In proposito citiamo alcuni aspetti relativi alla P.G. di **xxxxxxx**:

- a) Durante i colloqui che diedero origine alla denuncia-querela del 27/02/06, la Polizia manifestava una certa repulsione ad acquisirla, per non inimicarsi la Procura della Repubblica di Roma.
- b) Alcuni giorni dopo la denuncia, ci accorgemmo che inavvertitamente avevamo portato con noi il testo della denuncia-querela, per il quale la P.G. non si era fatta nessuna copia. La P.G. non ci fece nessuna richiesta di tale testo. Negli incartamenti acquisiti avevano comunque il nostro numero di telefono cellulare, il fax e l'email! Mentre in Procura a Napoli ci fecero firmare entrambi la denuncia, a Brescia fecero firmare solo la ratifica, ed anche per questo non si curarono di essere in possesso della denuncia, che comunque provvedemmo ad inoltrare tramite posta elettronica.
- c) Il 13 di Marzo '06 replicammo la richiesta di aiuto e protezione alla Polizia di Brescia. A tal proposito inviammo un'email al Questore (contenuta nell'allegato B). Ci rispose la Polizia dicendo che i documenti contenuti nel CD allegato alla denuncia non erano leggibili. (vedere allegato C). Questo ci preoccupò ulteriormente: ci sembrava strano che non ce l'avessero chiesto prima che noi scomodassimo il Questore.
- d) La P.G., nonostante la serietà della situazione, non si interessò ad acquisire altre prove e informazioni, che dicevamo di poter fornire solamente direttamente di persona.

Dopo la denuncia fatta in Questura nessuno più ci aiutò a Brescia e allora cercammo aiuto a Roma. Infine riuscimmo a trovare appoggio solamente alla Caritas di Assisi. Ma anche la Caritas, dopo aver contattato il nostro comune, ci rispedì in strada.

Per noi è evidente che sotto la sottrazione ripetuta dei documenti a Roma e di tutte le altre nostre vicende vi sono dei pezzi grossi del Veneto, che riescono ad avere dei favori dall'Arma dei Carabinieri e nelle Procure. Noi avevamo scritto a Roma, saltando le procure di Padova e Vicenza perché, come raccontato ancora nel primo esposto, vi erano delle persone del nostro paese, che avevano favori all'interno di tali Procure. Ma mai pensavamo che tale potere fosse così vasto. Altrimenti finché potevamo, saremmo scappati all'estero!

Ora detto tutto questo non ci pare strano che la P.G. alla quale avete passato tutto l'incartamento non si sia interessata di noi: reputiamo che a Brescia la P.G. non abbia fatto quello che doveva! Abbiamo continuato ad inviare alla Questura di Brescia, via posta elettronica, altra documentazione utili per le indagini, senza ricevere alcuna risposta, se non il "letto" di posta elettronica.

Noi comprendiamo che contro certi poteri lo Stato non offre nessun appoggio ai magistrati, alla polizia e ai carabinieri e che chi ha fatto l'eroe è morto (vedi Falcone,...), ma almeno potreste aiutarci personalmente! Noi nei prossimi giorni rischiamo di andare sotto un ponte, perché anche nell'ennesimo posto dove avevamo trovato un aiuto, è arrivato un tizio del nostro paese di origine, probabilmente legato alle nostre famiglie, il quale ha attivato degli "escamotages" per buttarci in strada.

Ormai non abbiamo dubbi che le nostre famiglie e tutto il paese di nascita, sia implicato in grossi giri di mafia.

Identificazione

Seguono i dati personali



Questura di Brescia

- Divisione Polizia Anticrimine -

I^a Sezione

tel. 030/3744794 - fax 030/3744754

OGGETTO: Verbale di ratifica di denuncia querela sporta da-

[redacted], nato a [redacted] il [redacted]
[redacted], identificato
a mezzo patente di guida cat. B nr. [redacted], rilasciata
dalla MCTC di [redacted].

Il 27 febbraio 2006, alle ore 12.00, negli Uffici del Divisione Anticrimine della Questura di Brescia.-----

Innanzitutto al sottoscritto Ufficiale di P.G. Ispettore Sup. della Polizia di Stato, appartenente al suddetto Ufficio è presente il soprageneralizzato [redacted], il quale consegna e conferma, in ogni parte, l'allegato esposto/denuncia col quale intende perseguire penalmente tutti coloro che risulteranno autori dei reati configurabili nei fatti in narrativa.-----

Il suindicato consegna altresì quanto segue:

- nr. 1 cd contenete nr. 2 esposti dattiloscritti, già inoltrati alla Procura della Repubblica di Roma e della stessa dichiarati "smarriti", come da allegata richiesta di archiviazione;
- un carteggio inerente la corrispondenza intercorsa con il comune [redacted] attestante presunte omissioni da parte dello stesso.-----
- carteggio intercorso con la Procura della Repubblica di Roma conseguentemente alla richiesta di archiviazione.-----

Fatto, letto, confermato e sottoscritto, significando che a richiesta e per gli usi consentiti dalle vigenti leggi, ai sensi dell'art. 107 Norme di Attuazione C.P.P., copia del presente atto viene rilasciata al querelante.-----

Il querelante

[redacted]

I Verbalizzanti



ALLEGATO B: Email inviata alla Questura a Brescia in data 13 Marzo 2006.

Data: 13 Marzo 2006

Chiediamo che la nostra difficile situazione sia presa in considerazione dalla Polizia. Il 27 febbraio 2006 avevamo fatto una denuncia-querela presso la Questura di Brescia – divisione anticrimine – ufficiale di PG Ispettore Sup. della Polizia di Stato (copia ratifica in allegato).

Come già evidenziato, presso la Procura della Repubblica sono stati smarriti e/o sottratti (art 616 codice penale) le nostre denunce e/o esposti precedenti. Si tratta di ben 6 lettere raccomandate e di due fascicoli depositati direttamente a mano presso l'ufficio primi atti. La sparizione di ben 8 documenti per noi non è un evento casuale.

I precedenti contatti con la Polizia:

Il 23 di febbraio '06 ci eravamo recati presso il Commissariato del Carmine a Brescia: a seguito del colloquio ci è stato consigliato di fare il prima possibile una denuncia-querela. Il 27 di febbraio ci siamo recati presso la Questura di Brescia – divisione anticrimine dove abbiamo fatto la denuncia-querela depositando un riepilogo dei documenti che erano stati smarriti e/o sottratti in Procura e due carteggi. Alla data della denuncia eravamo ospitati **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (BS). Dall'8 Marzo '06 però le suore ci hanno obbligati ad uscire, perché serve la stanza e noi non abbiamo più un posto dove andare, perché a seguito dello smarrimento di tutti i nostri documenti in procura e per quanto vi era descritto in essi; siamo rimasti senza lavoro, senza casa e senza soldi.

Fatto principale

I nostri esposti e denunce presentati presso la Procura della Repubblica di Roma sono stati smarriti e/o sottratti (art 616 cod. pen.). Sono stati sottratti e/o smarriti 6 lettere raccomandate e 2 fascicoli depositati a mano presso gli uffici della Procura stessa. Il reato è stato iscritto nel registro apposito e indirettamente riportato dal Sostituto Procuratore della Repubblica **XXXXXXXXXX**.

Lo smarrimento e/o sottrazione dei documenti in Procura ha impedito il normale iter dei documenti con tutte le conseguenze. Solamente un documento è pervenuto in Procura a Roma, e corrisponde alla settima raccomandata da noi inviata, per la quale vi è stata la risposta del PM suddetto. Tale settimo documento (esposto) riportava la questione dei documenti persi e/o sottratti.

Abbiamo tentato di rinviare i documenti non pervenuti ed abbiamo tentato di contattare il Procuratore, ma ipotizziamo che anche questi documenti siano stati sottratti e/o smarriti. Abbiamo rilevato uno smarrimento e/o sottrazione di documenti anche presso la Prefettura **XXXXXXXXXX**.

Lo smarrimento e/o sottrazione dei documenti in Procura è solamente uno dei tanti reati dei quali siamo stati vittima in questi ultimi anni.

Tra i reati segnalati negli esposti e/o denunce non pervenute vi erano segnalazioni di minacce, intimidazioni, diffamazione, omissione di atti d'ufficio. **Uno dei fatti più gravi riguarda la perdita, in capo alla Procura della Repubblica, della denuncia di violazione di domicilio**, violazione avvenuta in dicembre '04 presso la sede legale e operativa di **XXXXXXXXXX**. La violazione di domicilio è aggravata dall'impossibilità di rientrare nei locali e di svolgere le normali attività amministrative-legali, produttive e commerciali.

Conseguentemente a questo siamo stati ingiustamente imputati di vari reati!

Ad un certo punto, rimasti senza lavoro e chiusi fuori dalla nostra ditta, abbiamo tentato la soluzione di un lavoro normale, ma non vi è stato nessun risultato. Da Ottobre 2005 ci siamo trasferiti a Brescia per cercare di rifarci una vita, ma anche in queste zone sono emerse delle chiacchiere che ci hanno fatto una brutta fama, di fatto impedendoci di rifarci una vita. Abbiamo tentato più volte di avere un sostegno dal nostro comune di residenza, ma mai si sono mossi né moralmente né economicamente, tanto da farci pensare che il nostro comune non si stia comportando lecitamente.

La nostra situazione:

chiediamo un intervento della Polizia a nostra tutela, perché riteniamo che sotto le nostre vicende vi sia la mano invisibile di qualcuno che ci ha fatto terreno bruciato intorno, tanto da non riuscire più a trovare lavoro. Crediamo che il nostro comune di residenza non sia estraneo alle nostre vicende negative, e purtroppo per la legge, è il solo competente a poter fornirci un aiuto.

Purtroppo anche gli enti caritativi come la Caritas oppure le suore stesse che ci avevano ospitato al xxxxxxxxxxxx devono aver contattato il nostro comune di residenza e devono aver ricevuto delle informazioni distorte sulla nostra situazione. Con il nostro comune di residenza ci aveva parlato pure il sindaco di xxxxxxxxxxxx (BS). Il sindaco di xxxxxxxxxxxx ci aveva promesso di chiedere delucidazioni al nostro comune prima di Natale. Anche il sindaco di xxxxxxxxxxxx in questi giorni ci ha promesso di chiamare il nostro sindaco. Abbiamo notato che pure queste persone avevano delle informazioni distorte sul nostro conto. In Ottobre '05 avevamo chiesto aiuto anche ai carabinieri di xxxxxxxxxxxx, ma ci dissero che non era di loro competenza. Scoprimmo pure che a xxxxxxxxxxxx era in servizio un carabiniere di xxxxxxxxxxxx, e così evitammo di ricontattarli, perché avevamo chiesto l'apertura di un'indagine alla Procura per fare chiarezza su dei fatti relativi ai carabinieri di xxxxxxxxxxxx

Riassunto di fatti e/o reati di cui siamo stati vittima contenuti nei vari esposti e/o denunce smarriti/e:

Data Luogo	Descrizione fatto/reato di cui siamo stati vittima	riferimento
Settembre 2002	Omissioni di due elementi importanti nel verbale rilasciato come testimone oculare ai carabinieri di xxxxxx, in occasione di un furto presso i vicini: per tale furto abbiamo chiamato tempestivamente le forze dell'ordine	1,2,3 ° esposto
Settembre 2002-	Dopo la testimonianza oculare i vicini hanno cominciato ad assumere un comportamento strano e a intimidirci in varie occasioni.	1° esposto all. B pg 17 riep.1
Maggio03 -Luglio 04	Minacce verbali proferite dal sig. Stefano xxxxxxxxxxxx legale rappresentante di xxxxxxxxxxxx S.r.l. del tipo "Se non mi consegni il programma ti spacco le gambe". Violenza morale e estorsione. In Maggio 04 segnaliamo il comportamento del Sig. C. al maresciallo dei carabinieri di xxxxxxxxxxxx, il quale si trattiene una email che ci era stata inviata dal C.	1° esposto all. B pg 17 riep 1 2° esposto
Giugno '03	Intimidazione della vicina. Ci dice "in una maniera o nell'altra è sempre riuscita a far mandar via chi non ritiene degno di vivere lì"	6° esposto
Marzo '04	Omissione di atti d'ufficio da parte del responsabile dell'anagrafe. In occasione della registrazione del nostro matrimonio sono stati fatti degli errori e sono state utilizzate delle procedure che ci hanno posto in pericolo e causato danni. Non siamo stati avvertiti della questione. Il Sig. xxxxxxxxxxxx aveva fatto altri errori su nostre pratiche in passato.	
Settembre '04	Minacce da G.M. "Noi riusciremo a trovarvi, vi prenderemo il numero di targa, vi inseguiremo fino a casa e vi stanneremo". Il giorno prima il Sig. G. aveva ricevuto la visita di parenti di xxxxxxxxxxxx.	1° esposto 2° esposto
5/10/2004 ore 15.00	Lasciamo un esposto presso il comando stazione dei Carabinieri di xxxxxxxxxxxx. Non ci viene rilasciata la ricevuta/ratifica (trattasi di omissione..)	
Ottobre '04	Il vicino di casa sig. B. ci fa intimidazioni	6° esposto
Novembre '04	Il parroco di xxxxxxxxxxxx ci invita a desistere sulla ricerca storica che dimostra la nascita di santi nel paese. Ci dice che ci sono famiglie che non gradiscono. Ci dice che ci vuole troppo coraggio per andare avanti. Probabilmente il parroco è solo un portavoce	4° esposto 5° esposto
03/11/2004	Smarrimento e/o sottrazione (art 616cp) del primo esposto inviato in Procura Repubblica a Roma. Abbiamo la ricevuta di pervenuto timbrata e firmata in Procura. Lo smarrimento e/o sottrazione è attestata dal PM (Allegato 02)	
Dicembre 04	Violazione di domicilio presso la sede legale e operativa della nostra società	2° esposto 3° esposto
30/12/04	Smarrimento e/o sottrazione (art 616cp) del secondo esposto inviato in Procura Repubblica a Roma. Abbiamo la ricevuta di pervenuto timbrata e firmata in Procura. Lo smarrimento e/o sottrazione è attestata dal PM (Allegato 02)	
Gennaio- Febbraio 2005 Venezia	Omissione di atti d'ufficio presso xxxxxxxx e uffici ragioneria della regione veneto. Smarrimento e ritardo immotivato di una nostra pratica. Rifiuto di un dipendente di eseguire delle disposizioni dei superiori. Rifiuto a considerare la nostra autocertificazione di stato di necessità.	
Gennaio- Febbraio 2005	Minacce e intimidazioni, tentativo di estorsione. Violenza morale. Gli autori sono i signori xxxxxxxx titolari della xxxxxxxx S.r.l.	5° esposto

28 Novembre 2006

Rideposito della documentazione a Perugia

Dopo il fax del 22 novembre e del 24 novembre ci aspettiamo un intervento o una risposta.

Invece non abbiamo nessuna comunicazione. Ci rechiamo nuovamente a Perugia, questa volta non telefoniamo.

Insistiamo nel chiedere un colloquio perché ci sentiamo in pericolo e siamo in stato di indigenza e nessuno ci aiuta nella nostra situazione.

Ci viene ancora rifiutato il colloquio. Anzi dopo aver spediti i fax precedenti non abbiamo nemmeno più la possibilità di parlare con la segretaria del PM. Alla fine interviene il direttore generale delle segreterie e ridepositiamo il materiale della denuncia.

Caso o no, anche il direttore assiste ad un piccolo problema: le fotocopie fatte in automatico all'ufficio di ricezione, arrivano con ben 20 fogli in meno.

Spieghiamo alla Lavezzari che riteniamo lecito controllare il materiale in possesso del magistrato, perché possono capitare "incidenti" come quello appena successo nell'ufficio accanto.

Speriamo che le cose si risolvano, ma ancora tutto tace. Possibile che dal 2004 non ci si dia la possibilità di parlare con un magistrato?

Allegati:

Copia del rideposito del 28.11.06

Giovedì 29 Novembre 2006

Invio Fax al D.D.A. di Perugia

Il dialogo con la dottoressa Lavezzari del 28.11.06 ci apre gli occhi su una questione che non avevamo valutato: perché a Perugia l'indagine non è stata assegnata ad un magistrato del D.D.A (Dipartimento Distrettuale Antimafia), come era stato fatto a Napoli? . Così scriviamo al D.D.A. ponendo il suddetto quesito, sperando anche in uno sblocco della situazione. Tutto tace.

Allegati:

Fax inviato ai due D.D.A. di Perugia

Alla cortese attenzione
D.D.A.
Procura della Repubblica di Perugia

Data: 29 Novembre 2006

Oggetto: quesito sulla correttezza del'ITER del procedimento penale RGNR 8780/06 in relazione a reati di mafia.

Riferimenti: procedimento penale RGNR 878X/06 mod 21 del 27/09/2006

Egregio dottore, in relazione al procedimento penale RGNR 878X/06 mod. 21 pervenuto alla Procura di Perugia dalla Procura della Repubblica di Napoli (Rif. Denuncia 4115/06 del 08/09/2006, Procedimento RGNR 39195/06, DDA Giuseppe Borrelli) formuliamo alcune domande sulla procedura:

A) Perché la nostra denuncia presentata a Napoli e assegnata d'urgenza ad un magistrato dell'antimafia è finita a Perugia, per essere assegnata ad un magistrato ordinario?

Evidenziamo che ci potrebbero essere stati dei malintesi tra la Procura di Napoli e Perugia. Ecco come si sono svolti i fatti:

L'8 settembre 2006 incontriamo presso l'ufficio primi atti della Procura di Napoli un ispettore di Polizia. L'ispettore, verificata la gravità della denuncia e dei fatti contenuti negli allegati, e da quanto appreso da noi, fa visionare parte del materiale al PM di turno. La denuncia, visti i problemi accaduti presso altre procure, è assegnata d'urgenza, e per evitare la sottrazione di materiale, viene sigillata e portata direttamente al dottor Borrelli dell'antimafia (assegnato entro un'ora e mezza). Ci viene consigliato di andare a parlare subito con il PM. L'ispettore ci informa che dovremmo essere reperibili, e si informa in che modo contattarci, tramite fax e mail, visto che per le situazioni patite non eravamo rintracciabili all'indirizzo di residenza.

Nel pomeriggio vi fu probabilmente un disguido, per il quale non ci fu permesso di incontrare il dottor Borrelli. Noi tornammo convinti che le indagini si sarebbero fatte a Napoli.

Il 29 di settembre '06 ritorniamo a Napoli per parlare con il magistrato: scopriamo che la denuncia con tutto il materiale allegato era stata inoltrata alla Procura di Perugia.

Parlammo con il dottor Borrelli, il quale ci disse che non poteva prendere in carico il procedimento perché riguardava problemi inerenti la Procura e magistrati di Roma. **Il dialogo con il PM evidenziò che questi non aveva letto gli allegati cartacei e nemmeno il CD, e non si era reso conto che i reati compiuti a Roma erano solamente gli ultimi di una lunga catena di origine mafiosa.**

Il PM, preso alla sprovvista, tentò in un primo momento di dare un'occhiata agli allegati, ma aveva poco tempo e comunque ci disse che non poteva far più nulla. Insistemmo per la parte dei nostri documenti che trattava di argomenti correlati allo scandalo del calcio. Il PM allora ci inviò dal dottor Filippo Beatrice. Beatrice ci ascoltò per circa quaranta minuti, ma ci disse che ormai la sua indagine era chiusa. Tuttavia per curiosità si copiò un CD nel computer con il nostro materiale¹.

L'ispettore di Polizia, grazie al colloquio dell'8 settembre, aveva capito la gravità della situazione e ci aveva accelerato la procedura, per parlare subito con il PM. Se avessimo parlato con il PM probabilmente la pratica avrebbe preso un iter diverso. Purtroppo Borrelli, d'istinto, senza leggere gli allegati e la lunga serie di reati, spedì il tutto a Perugia, probabilmente senza evidenziare si trattasse di problemi di tipo mafioso e di qui forse è nato il caso di averci assegnato un PM ordinario, non appartenente all'antimafia. Inoltre lo stesso ispettore di Napoli ci assicurò che il caso sarebbe stato trattato coinvolgendo anche il Procuratore Capo, per non lasciare il peso di tanta responsabilità sulle spalle di un solo magistrato, e per evitare altri errori: troppi ne sono già stati commessi. E comunque prima di qualunque azione investigativa, i magistrati avrebbero parlato con noi.

B) Perché il PM di Perugia ci rifiuta un colloquio?

Noi abbiamo vissuto e continuiamo a vivere una situazione che ci ha logorato fisicamente e psicologicamente: in breve dopo i primi esposti effettuati dai carabinieri in ottobre 2004, abbiamo subito una catena di reati: dalla violazione di domicilio, intimidazione, diffamazione, violenza

¹ Copiò interamente il CD che avevamo presentato a Napoli

morale. Tra tutti spicca la sottrazione di ben 7 lettere raccomandate e due esposti depositati a mano, dalla Procura della Repubblica di Roma². La documentazione era sparita (o mai arrivata) anche presso il Prefetto di Padova. In seguito ricevemmo intimidazioni da alcuni componenti dell'Arma dei Carabinieri, i quali si rifiutarono pure di accettare delle nostre denunce adducendo motivi futili, come che il fatto che ciò non poteva essere accaduto.

Come ultimo passo di quanto accadutoci, abbiamo presentato la denuncia della Procura di Roma, pervenuta appunto a Perugia: il magistrato che conduceva le indagini a Roma, pur di non fare le indagini, ha occultato un fascicolo che proveniva dalla Procura Militare di Roma, sita in via delle Milizie³.

Dopo tutto quello che abbiamo passato, avremmo bisogno di chiarire molte vicende con un contatto diretto, a faccia a faccia con il magistrato, in modo di dissipare tutti gli eventuali dubbi e sciogliere le diffamazioni sorte sul nostro conto, e provenienti pure da alcune forze dell'ordine colluse con la mafia.

Il PM tuttavia, nonostante la situazione in generale, continua a rifiutarci un colloquio, rimandandoci dalla Polizia Giudiziaria. Noi siamo convinti che è necessario un incontro diretto.

C) Perché dobbiamo parlare con la Polizia Giudiziaria?

Noi avevamo parlato con la Polizia Giudiziaria in occasione della nostra denuncia querela presentata in Questura di Brescia il 27.02.06. In tale occasione parlammo con un ispettore di Polizia superiore della divisione anticrimine, che ci era stato presentato dal vicequestore dott. Acquaviva. La P.G. aveva accolto la nostra denuncia ma probabilmente le indagini si insabbiarono per alcuni motivi: il dottor Acquaviva aveva espresso la sua preoccupazione nell'andare "contro" la Procura di Roma. L'indagine riguardava, tra le altre cose, alcune denunce fatte contro un maresciallo dei carabinieri. L'indagine toccava alcune personalità della FIGC nazionale e probabilmente il nucleo di un'associazione a delinquere che aveva contatti con il calcio, e giri di soldi nel vicentino. La cosa strana è che, anche dopo la denuncia, continuammo a chiedere aiuto alla P.G. e inoltrare altro materiale. Ma non vi fu mai un intervento e nessun colloquio verbale⁴.

Riteniamo dunque che la P.G. di Perugia possa ora ricevere delle influenze per chiudere il caso, anche per non far emergere alcune situazioni d'indagine accadute a Brescia, e dunque non sia l'interlocutore adatto.

Riguardo alla P.G. di Brescia ci chiediamo: perché, in base al principio di competenza, non ha fatto pervenire a suo tempo il materiale alla Procura di Perugia ?

Sempre relativamente alla PG, abbiamo recepito dal colloquio telefonico del 22/11/06 che "Perugia" stava attendendo i risultati dell'indagine svolta dalla P.G. di Roma. E' corretto far fare le indagini relative a Roma, dalla stessa P.G. di Roma? A noi, l'ispettore di Napoli ci aveva raccontato che in un caso del genere sarebbe stata la stessa Polizia di Napoli ad andare ad acquisire il materiale a Roma.

D) La Procura di Perugia è sicura di aver ricevuto in maniera integra il materiale da noi depositato a Napoli?

La domanda è sorta dopo il colloquio con la segreteria del dott. **PM di Perugia** del 22.11.06. Contattammo la segreteria per chiedere nuovamente un colloquio, e che ci aiutassero perché per le situazioni patite, stiamo finendo sotto un ponte. La segreteria cadde dalle nuvole e ci chiese perché non abbiamo chiesto protezione. In realtà la protezione noi l'avevamo chiesta, proprio nella seconda pagina della denuncia, al punto c, si legge: "Chiediamo che venga attuato un intervento di aiuto e protezione nei nostri confronti, visto che a seguito di quanto verificatosi, come descritto nella premessa, e per quanto ampiamente già descritto nei documenti sottratti e nel documento "Beatrix

² Come attestato dal PM di ROMA **xxxxxxxxxx**

³ Il magistrato di Roma confermava che solamente una lettera era pervenuta alla Procura e tutto il resto era stato sottratto e/o smarrito (art 616. c.pen). In realtà il nostro materiale sottratto era stato rimpiazzato dal riepilogo proveniente dalla Procura Militare. Tuttavia il magistrato "oscurò" tale materiale fingendo non fosse mai arrivato.

⁴ Tutte le comunicazioni con la Polizia di Brescia sono riportate nel materiale in vostro possesso.

2006”, ci troviamo in pericolo di vita e minacciati dalle stesse istituzioni che ci dovrebbero difendere!”. Alla segreteria non risultava tale punto. Notare che l’allegato “Beatrix2006” è quello di 93 pagine contenuto nel CD.

La seconda cosa emersa dal colloquio è che il PM ci ha inoltrato presso l’indirizzo di residenza due istanze, ricevendo la comunicazione che non siamo reperibili.

Questo ha evidenziato che il PM non ha letto la documentazione di Napoli, oppure tale documentazione è stata alterata. Infatti in tale documentazione è riportato varie volte che non siamo reperibili all’indirizzo di residenza, perché abbiamo dovuto scappare per salvarci la pelle. Questo è evidenziato anche dal PM di **Roma**, della Procura di Roma, che ci aveva inviato documentazione tramite fax (che riceviamo per email) . Inoltre non riusciamo a capire perché il PM di Perugia ci considera non rintracciabili, quando lui stesso ci ha inviato dei fax e noi gli abbiamo risposto; inoltre da due mesi cerchiamo un colloquio, presentandoci anche davanti alla Procura!

Per quanto accaduto abbiamo dovuto esercitare una vera e propria autodifesa. Abbiamo pubblicato in Internet la nostra vicenda, cercando in tutte le maniere un interessamento dell’Autorità e dei cittadini. Rimandiamo alla lettura di tale documentazione presso il sito:

<http://digilander.libero.it/autodifesa> .

Segue un riepilogo della documentazione e i nostri dati personali. Per comunicazioni Vi preghiamo di contattarci via posta elettronica o per fax.

Vi preghiamo di aiutarci.

Riepilogo documentazione inviata da Napoli:

- Denuncia su carta numero 4 pagine
- Allegato su carta “Due anni d’inferno in Italia” 18 pagine
- Allegato su carta “Il giuoco delle tre carte”. 10 pagine
- Allegato su carta “R7”. 11 pagine

Sul CD erano registrati i seguenti documenti:

- 1/9-“esposti2004_2005_01.pdf” -pagine n.174
- 2/9-“ricevute_procura_roma.pdf” -pagine n.10
- 3/9-“Beatrix2006.pdf” -pagine n.93
- 4/9-“Carteggio Riepilogo_XXXXX.pdf” -pagine n.30
- 5/9-“Carteggio_PM_GIP.pdf” -pagine n.33
- 6/9-“Le_tre_carte.pdf” -pagine n.10
- 7/9-“Qs4Maggio_Stalker_04.pdf” -pagine n.47
- 8/9-“EspostoR7.pdf” -pagine n.11
- 9/9-“ar 20milano2.pdf” -pagine n.2

Il CD inoltre ha un contenuto “multimediale” sfogliabile con un browser internet partendo dal file “indice.htm”, il quale, oltre a fare riferimento agli allegati di cui sopra, contiene una spiegazione di tutta la vicenda denominata “Beatrix” in maniera semplice e dettagliata

Altra documentazione importante:

Varie fax e mail inviati al dott. **PmPerugia**, in particolare fax del 22.11.06, Fax del 24.11.06.

Identificazione

Seguono i dati personali, il numero di fax e l’email

Sabato 2 Dicembre 2006

Ennesima telefonata in Procura

Non abbiamo più un tetto, e solamente pochi euro in tasca. Telefoniamo al D.D.A., al quale avevamo inviato il fax, per chiedere se ci poteva aiutare. Non lo troviamo. Parliamo con l'ispettore Monori. Monori ci rimanda a Lunedì. A loro non interessa che uno è in strada e chiede tutela, e sembra pure impossibile il comportamento del magistrato, che è considerato una brava persona. Non viene nemmeno segnalato a chi potersi rivolgere. Alla fine l'ispettore chiede come abbiamo avuto quel numero: e la nostra risposta è semplice "c'è scritto nelle vostre pagine in internet".

Per fortuna il fine settimana troviamo ospitalità presso una famiglia di Assisi. Inviando anche un dossier al corriere dell'Umbria e parliamo anche con altri giornali, ma non si interessano al caso. Forse aspettano che qualcuno crepi per strada?

Arriviamo fino a martedì 6 dicembre ma tutto tace.